

EMME ROUGE ENTE DI TERZO SETTORE
Sede in MILANO
Largo La Foppa 4
Fondo Dotazione 1.400,00 euro
Codice fiscale 97598670152



Verbale di Assemblea

Oggi, in data 11 Maggio 2026, alle ore 18.30, si è riunita l'Assemblea degli associati dell'Associazione Emme Rouge Ente di Terzo Settore, in sigla Emme Rouge ETS, con sede legale in Milano, Largo La Foppa n. 4, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Informativa sul procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore — RUNTS;
2. Esame e approvazione delle modifiche statutarie in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e alle richieste di integrazione pervenute;
3. Nomina del Consiglio direttivo ai sensi dello statuto come modificato;
4. Nomina degli organi sociali ove necessario;
5. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto il Presidente in carica, Luisa Anna Scotti, la quale, constata e fa constatare che risultano presenti, personalmente:

- il Presidente, Luisa Anna Scotti;
- i Promotori Anna Pellizzone, Viviana Capoti, Mayer Nahum e Nicolò Maria Ravizza;
- risultano rappresentati per delega n. 2 associati, Emilio Nahum e Davide Migliavacca, come da deleghe scritte di partecipazione e voto regolarmente acquisite agli atti dell'Associazione, che si allegano al presente Verbale sotto la lettera "A";
- risulta assente Sara Paoni.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina quale segretario verbalizzante la sig.ra Viviana Capoti, che accetta.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su invito del Presidente, la sig.ra **Viviana Capoti** assume il ruolo di relatrice e illustra agli associati il procedimento di iscrizione al RUNTS, la richiesta di integrazione ricevuta e le modifiche statutarie proposte per adeguare lo statuto dell'Associazione ai rilievi formulati dall'Ufficio competente.

1. Informativa sul procedimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore — RUNTS

La relatrice, sig.ra Viviana Capoti, informa l'Assemblea che l'Associazione ha presentato istanza di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore — RUNTS.

Nell'ambito del procedimento di iscrizione, l'Ufficio competente ha trasmesso una richiesta di integrazione, rilevando la necessità di apportare alcune modifiche allo statuto dell'Associazione e di produrre ulteriore documentazione integrativa.

La relatrice illustra agli associati i principali rilievi contenuti nella richiesta di integrazione, precisando che essi riguardano, in particolare:

- la disciplina del diritto di voto degli associati minorenni;
- la modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo venuti meno nel corso del mandato;
- la disciplina della consultazione dei libri sociali da parte degli associati;
- la copertura assicurativa dei volontari;
- la necessità di specificare il numero dei componenti dell'organo amministrativo dell'Associazione, essendo l'organo amministrativo necessariamente collegiale.

La relatrice precisa che, al fine di dare riscontro alla richiesta ricevuta e proseguire correttamente il procedimento di iscrizione al RUNTS, si rende necessario procedere all'approvazione delle modifiche statutarie e alla predisposizione della documentazione richiesta.

L'Assemblea prende atto di quanto esposto.

2. Esame e approvazione delle modifiche statutarie in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e alle richieste di integrazione pervenute.

La sig.ra Viviana Capoti sottopone all'Assemblea la bozza di statuto modificato, già condivisa con gli associati.

La relatrice illustra le principali modifiche e integrazioni proposte, precisando che esse sono finalizzate ad adeguare lo statuto al D.Lgs. 117/2017, nonché a recepire le richieste di integrazione pervenute nell'ambito del procedimento di iscrizione al RUNTS.

In particolare, vengono modificate e integrate le seguenti disposizioni statutarie.

Articolo "Ammissione"

Viene inserita una previsione espressa secondo cui ciascun associato ha diritto di voto e, per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

La modifica viene introdotta al fine di garantire il rispetto del principio di democraticità e di parità dei diritti tra tutti gli associati.

Articolo "Funzionamento del Consiglio direttivo"

Viene modificata la disciplina relativa alla sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo venuti meno nel corso del mandato.

In particolare, viene eliminata la precedente previsione relativa alla sostituzione mediante cooptazione o nomina da parte del Consiglio direttivo e viene previsto che, qualora vengano meno uno o più componenti, il Presidente convochi senza indugio l'Assemblea dei soci affinché provveda alla loro sostituzione, nel rispetto del principio di elettività assembleare.

Viene inoltre precisato che il Consiglio direttivo può riunirsi presso la sede dell'Associazione, in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione oppure anche in videoconferenza, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione alla discussione e alla votazione.

Articolo "Libri sociali"

Viene integrata la disciplina dei libri sociali, prevedendo espressamente le modalità attraverso le quali gli associati possono chiederne la consultazione.

In particolare, viene previsto che gli associati abbiano diritto di esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta indirizzata al Presidente o al Consiglio direttivo, con indicazione dei libri che intendono consultare.

Viene inoltre precisato che la consultazione avverrà presso la sede dell'Associazione, o con altra modalità concordata anche telematica, entro un termine ragionevole e comunque non superiore a trenta giorni dalla richiesta, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Associazione.

È stata altresì precisata la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo solo ove tale organo sia nominato.

Articolo "Assicurazione dei volontari"

Viene modificata la disciplina relativa all'assicurazione dei volontari, prevedendo che l'Associazione assicuri tutti coloro che prestano attività di volontariato presso l'ente, siano essi associati o non associati, volontari occasionali o non occasionali, contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo "Comitato scientifico"

Viene inoltre inserita una nuova disposizione statutaria relativa al Comitato scientifico, quale organo consultivo dell'Associazione.

Il Comitato scientifico ha il compito di supportare l'Associazione nella valutazione, nell'indirizzo e nell'approfondimento delle attività e dei progetti aventi rilevanza scientifica, coerentemente con le finalità statutarie dell'ente.

La composizione, le modalità di nomina, la durata e il funzionamento del Comitato scientifico sono disciplinati dallo statuto e/o da eventuale apposito regolamento interno approvato dagli organi competenti dell'Associazione.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di approvare le modifiche statutarie sopra illustrate, ivi incluso l'inserimento della nuova disposizione relativa al Comitato scientifico, e, conseguentemente, di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A, per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea delibera altresì di conferire alla Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, con facoltà di farsi assistere da professionisti o consulenti di fiducia, ogni più ampio potere necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione, e in particolare per:

- apportare al testo dello statuto eventuali modifiche formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie ai fini della registrazione o del deposito;
- provvedere alla registrazione dello statuto modificato presso l'Agenzia delle Entrate;
- caricare e trasmettere tramite il portale RUNTS lo statuto modificato e registrato, il presente verbale e l'ulteriore documentazione richiesta;
- compiere ogni ulteriore adempimento necessario o opportuno ai fini del completamento della procedura di iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

3. Nomina del Consiglio direttivo ai sensi dello statuto come modificato

LS

La relatrice ricorda che lo statuto dell'Associazione, come modificato, prevede che il Consiglio direttivo sia composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti.

Considerata la necessità di dare piena evidenza della composizione collegiale dell'organo amministrativo dell'Associazione, anche ai fini dell'integrazione richiesta nell'ambito della procedura RUNTS, l'Assemblea è chiamata a determinare il numero dei componenti del Consiglio direttivo e a procedere alla relativa nomina.

Dopo breve discussione, l'Assemblea

DELIBERA

di determinare in numero di 3 i componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione per il mandato in corso.

L'Assemblea procede quindi alla nomina dei componenti del Consiglio direttivo.

Vengono proposti i seguenti nominativi:

1. Viviana Capoti
2. Anna Pellizzone
3. Mayer Nahum

L'Assemblea, dopo votazione,

DELIBERA

di nominare quali componenti del Consiglio direttivo dell'Associazione, per la durata prevista dallo statuto, i seguenti soggetti:

1. Viviana Capoti
2. Anna Pellizzone
3. Mayer Nahum

I componenti del Consiglio direttivo così nominati accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in situazioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge o dallo statuto.

L'Assemblea prende atto che il Consiglio direttivo, come previsto dallo statuto, provvederà a eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione.

L'Assemblea prende atto che la sig.ra Luisa Scotti ha manifestato la volontà di rimettere il mandato di Presidente dell'Associazione, con effetto dalla nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea prende atto e ringrazia il Presidente per l'attività svolta.

L'Assemblea prende altresì atto che, una volta insediato il nuovo Consiglio Direttivo e attribuite le cariche sociali, il soggetto che risulterà nominato Presidente e legale rappresentante dell'Associazione provvederà, ai fini dell'integrazione richiesta dall'Ufficio RUNTS, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che l'organo amministrativo dell'Associazione è costituito dal Consiglio direttivo, organo collegiale composto da n. 3 componenti.

Tale dichiarazione sarà predisposta come documento autonomo, sottoscritta dalla legale rappresentante e trasmessa tramite il portale RUNTS unitamente allo statuto modificato e registrato, al presente verbale e all'ulteriore documentazione richiesta.

L'Assemblea conferisce alla Presidente e legale rappresentante ogni potere necessario per predisporre, sottoscrivere e trasmettere la suddetta dichiarazione e la documentazione conseguente.

4. Nomina degli organi sociali ove necessario

L'Assemblea passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.

La relatrice ricorda che lo statuto prevede, tra gli organi sociali, anche l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

L'Assemblea, preso atto che allo stato non si ritiene necessario procedere alla nomina dell'organo di controllo, dopo breve discussione,

DELIBERA

di non procedere, allo stato, alla nomina dell'organo di controllo, riservandosi di provvedervi qualora ne ricorrano i presupposti di legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Quanto al Comitato scientifico, l'Assemblea prende atto dell'inserimento nello statuto della relativa disciplina e si riserva di procedere alla nomina dei suoi componenti con successiva deliberazione, secondo le modalità previste dallo statuto e/o dall'eventuale regolamento interno.

5. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19,30.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 11 Maggio 2026

Il Presidente dell'Assemblea

Luisa Scotti

Luisa Scotti

Il Segretario verbalizzante

Viviana Capoti

Viviana Capoti

Allegati

Allegato A — Deleghe di partecipazione all'assemblea

Allegato B — Statuto modificato dell'Associazione Emme Rouge ETS

AGENZIA DELLE ENTRATE

DEI MILANO - UT Milano 1

18 MAG. 2026

Registrato in data..... Serie 3 N. 1355

Con €

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
ANGELA CALCÒ

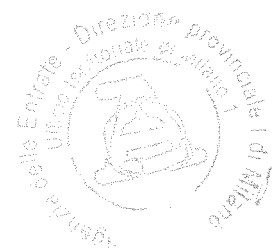
FEDERICA PICOZZI

II/La
socio
deleg

a rap
del gi
ogni p

Data

Firma

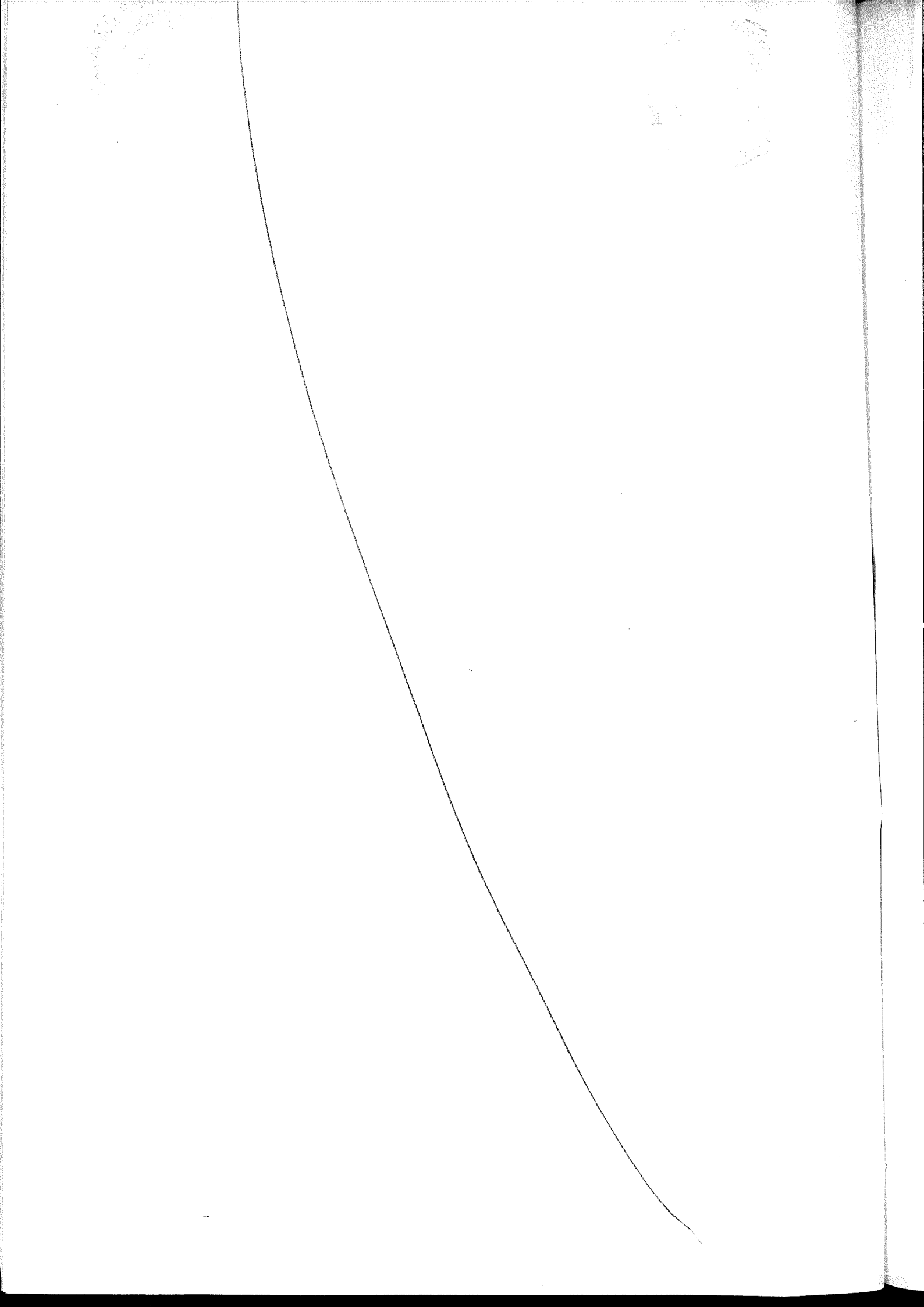


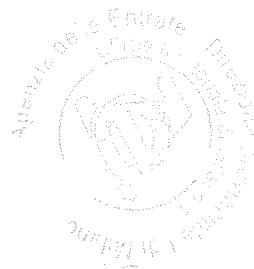
Il/La sottoscritto/a Davide Edoardo Migliavacca
socio/a dell'Associazione EMME ROUGE ETS
delega il socio/a Nicolò Maria Ravizza

a rappresentarlo/a nell'Assemblea Straordinaria dei soci
del giorno 11 maggio 2026 conferendogli/le
ogni più ampio potere di intervento e voto.

Data 12/05/2026

Firma *Davide Migliavacca*





Il sottoscritto Emilio Nahum
socio/a dell'Associazione EMME ROUGE ETS

delega il socio/a Luisa Anna Scotti

a rappresentarlo/a nell'Assemblea Straordinaria dei soci del giorno 11 maggio 2026
conferendole ogni più ampio potere di intervento e voto.

Data 11 maggio 2026


Firma

STAT

Asso

2.

3.

L'a
int
be
20
pe

STATUTO



Associazione "Emme Rouge Ente di Terzo Settore"

1. Denominazione e sede

1. È costituita, l'associazione denominata: **"Associazione Emme Rouge Ente di Terzo Settore"** in sigla **"Emme Rouge ETS"** e di seguito, in breve, **"associazione"**.
L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

2. Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, opera per sostenere economicamente, anche attraverso l'istituzione di assegni e borse di studio, la ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale indirizzata allo studio di malattie di particolare rilevanza sociale con particolare riferimento alle patologie dell'essere umano in campo oncologico, le malattie rare e la terapia dei malati terminali.
2. L'associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, svolgere attività di sensibilizzazione e informazione sulle malattie dell'essere umano in campo oncologico, le malattie rare e la terapia dei malati terminali attraverso incontri, eventi, conferenze, progetti, mostre, pubblicazioni periodiche od occasionali, supporti multimediali ed ogni altro mezzo di comunicazione.

3. Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1, D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alla *"lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo"*.

15

4. Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Articolo 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

5. Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6. Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 1. I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.
 2. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 3. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato ha diritto di voto. Per gli associati minorenni, il diritto di voto è esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.
6. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

8. Perdita della qualifica di socio

198

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

10. Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il consiglio direttivo;
 - c. Il presidente, il vice presidente, ove nominato;

d.
e.

11



d. l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;

e. il comitato scientifico, ove previsto.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
4. L'Associazione può avvalersi di un Comitato scientifico, con funzioni consultive e propositive, composto da professionisti, studiosi, ricercatori o esperti di riconosciuta competenza negli ambiti coerenti con le finalità associative.

Il Comitato scientifico esprime pareri, indicazioni e proposte in merito alle attività, ai progetti, alle iniziative di sostegno alla ricerca, alle borse di studio e agli altri interventi promossi dall'Associazione.

I componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio direttivo, che ne determina il numero, la durata dell'incarico e le modalità di funzionamento, anche mediante apposito regolamento interno.

La partecipazione al Comitato scientifico è gratuita, (salvo eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo)".

11. Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente (se nominato). L'assemblea si riunisce presso la sede della associazione, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, oppure mediante mezzi di audio/videoconferenza. Purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro effettiva partecipazione alla discussione e alla votazione.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione della approvazione del Consiglio direttivo.

12. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- d. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- e. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- f. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g. approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- h. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a. deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b. deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

13. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

14. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

LS

15. Il Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

16. Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d. fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sulle attività svolte;
 - f. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - g. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - h. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - i. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;



- j. eleggere il presidente e il vice presidente;
- k. nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- l. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- m. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- n. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- o. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

17. Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Qualora, nel corso del mandato, vengano meno uno o più componenti del Consiglio direttivo, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea dei soci affinché provveda alla loro sostituzione, nel rispetto del principio di elettività assembleare delle cariche sociali. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio direttivo in carica.
3. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede della associazione, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in videoconferenza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, e la loro effettiva partecipazione alla discussione e alla votazione.
4. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In

LS

tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

18. Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

19. Il segretario

Il segretario, ove nominato, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e del Consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richianda.

La verbalizzazione dei libri sociali è curata dal Consiglio Direttivo, anche mediante delega a uno dei suoi componenti o ad altro soggetto incaricato.

20. Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D.lgs. del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

21. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;

LS

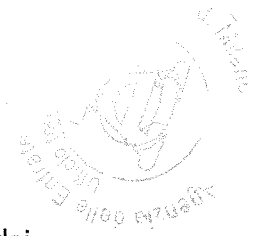
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato;
- e. il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle **lettere a, b, c** ed **e** sono tenuti a cura del consiglio direttivo. Il libro di cui alla **lettera d** è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente o al Consiglio direttivo. La richiesta dovrà indicare i libri sociali che si intendono consultare.
5. La consultazione avverrà presso la sede dell'Associazione, o con altra modalità concordata anche telematica, entro un termine ragionevole e comunque non superiore a trenta giorni dalla richiesta.
6. La consultazione dovrà svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali e senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'Associazione.

22. Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, co. 2, D.lgs. n. 117/2017;



- h. altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

23. Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 D.lgs. n. 117/2017.

24. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese di giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma co. 3, D.lgs. 117/2017 qualora emanato.

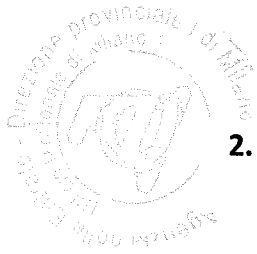
25. Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

26. Assicurazione dei volontari

1. L'associazione assicura tutti coloro che prestano attività di volontariato presso l'ente, siano essi associati o non associati, volontari occasionali o non occasionali, contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

18



2. L'associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

27. Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, co. 1, D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, co. 1, D.lgs. 117/2017.

28. Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.